

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

# POLICY

## “WHISTLEBLOWING”

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

## Registro delle Modifiche

<b>Rev.</b>	<b>Descrizione della modifica</b>	<b>Pagina</b>	<b>Data Approvazione</b>
1.0	Prima emissione		27.06.2019
1.1	Primo aggiornamento		15.12.2020
1.2	Secondo aggiornamento		14.05.2021
2.0	Seconda emissione		31.10.2023
2.1	Primo aggiornamento		04.09.2025

 <b>CONSAP</b> CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

## Soggetti firmatari

ATTIVITÀ	FUNZIONE RESPONSABILE	FIRMA
Redazione	Servizio <i>Audit, Compliance, Risk Management e Privacy</i>	<i>Firmato Paola Primon</i>
Consultazione (parere)	Responsabile della protezione dei dati personali	<i>Firmato Paola Primon</i>
Consultazione	Responsabile Direzione Risorse Umane	<i>Firmato Gianfranco Scanu</i>
Consultazione	Responsabile Direzione Affari Legali e Giuridico-Legislativi	<i>Firmato Stefania Argentieri Piuma</i>

### SI EMANA\*

L' Amministratore Delegato  
*Prof. avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe*

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

## Indice

<b>PREMESSA.....</b>	<b>5</b>
<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>7</b>
<b>3. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>4. CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>10</b>
<b>5. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>14</b>
<b>6. I CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE ATTIVATI DA CONSAP S.P.A. ....</b>	<b>16</b>
6.1. Gestione dei canali di segnalazione interna.....	16
6.2 Le segnalazioni in forma scritta: la Piattaforma Whistleblowing.....	17
6.3 Le Segnalazioni in forma orale.....	18
<b>7. PROTEZIONE DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.....</b>	<b>20</b>
<b>8. TUTELE PER IL SEGNALANTE.....</b>	<b>24</b>
8.1. Protezione dalle ritorsioni.....	24
8.2. Limitazioni della responsabilità del segnalante.....	26
8.3. Misure di sostegno.....	27
<b>9. TUTELA DELLA “PERSONA COINVOLTA” DALLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>27</b>
<b>10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI...29</b>	<b>29</b>
<b>11. EMANAZIONE E DIVULGAZIONE.....</b>	<b>34</b>

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

## PREMESSA

Con il termine “*Whistleblowing*” – di derivazione anglosassone (letteralmente “*soffiare nel fischiotto*”) – si fa riferimento ad un sistema di comunicazione specifico (e alla relativa disciplina) attraverso il quale alcuni soggetti, puntualmente individuati dalla vigente normativa in materia, possono segnalare, spontaneamente e in modo riservato e protetto, a specifiche funzioni o organismi di un ente pubblico o privato, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

Il “*whistleblower*” è pertanto la persona fisica che segnala, denuncia ovvero divulga informazioni relative a comportamenti, prassi o atteggiamenti illeciti o “devianti” dai principi e dai criteri di condotta promossi dall’ente pubblico o privato all’interno del quale sta svolgendo o ha svolto la propria attività lavorativa o professionale.

In conformità ai principi ispiratori dell’istituto, l’implementazione di un efficace sistema di Whistleblowing (di seguito, in breve, “Sistema WB”), riservato e sicuro contribuisce:

- a promuovere la cultura dell’etica e della legalità all’interno del contesto aziendale;
- a rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità;
- a prevenire la commissione degli illeciti favorendone l’emersione soprattutto mediante la previsione di appositi presidi che garantiscano una tutela rafforzata in favore del *whistleblower* rispetto al timore di eventuali atti ritorsivi che potrebbero essere posti in essere nei suoi confronti a causa della segnalazione effettuata.

L’implementazione di un Sistema WB è, peraltro, prevista oggi come obbligatoria per una serie di realtà organizzative, sia pubbliche che private, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Consap S.p.A. (di seguito anche la “Società”), in quanto società “*in house*” del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere m) e o) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rientra tra “i soggetti del settore pubblico” – come definiti

 <b>CONSAP</b> CONCESSORARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

dall’art. 2, comma 1, lett. p) del suddetto D.lgs.n. 24/2023 – a cui si applica la vigente normativa in materia di “*whistleblowing*”.

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Consap S.p.A., in conformità e in attuazione della vigente disciplina di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, in breve, il “Decreto”), ha individuato specifiche modalità operative per l’effettuazione, la ricezione e la gestione di segnalazioni interne di violazioni normative effettuate ai sensi del suddetto Decreto e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Sui contenuti della presente Policy (di seguito, in breve, “Policy WB”), in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 24/2023, sono state sentite le rappresentanze sindacali aziendali in data 05 ottobre 2023, che hanno espresso il loro positivo parere.

Il Sistema WB definito dalla Società consente l’effettuazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni garantendo la tutela del segnalante, la riservatezza della sua identità e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle segnalazioni stesse.

In tale ottica, la Policy WB:

- definisce il contenuto e le modalità di inoltro delle segnalazioni, rinviando all’allegato documento *Presentazione e gestione delle segnalazioni whistleblowing* (di seguito, in breve, “Manuale”) - che lo correda e ne costituisce parte integrante - la disciplina di dettaglio del processo di gestione della segnalazione;
- identifica i soggetti a vario titolo coinvolti nella ricezione e gestione delle segnalazioni, individuando i rispettivi compiti e responsabilità;
- esplicita le tutele e le garanzie previste per il segnalante, per gli altri soggetti diversi dal segnalante a cui la legge ha esteso dette garanzie (tra questi, il facilitatore, i colleghi di lavoro della persona segnalante) e per il segnalato;
- individua le fattispecie / le casistiche che sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di *whistleblowing*.

La Policy WB non sostituisce, bensì integra le previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, in sigla, “MOGC”) e del Piano

PAG. 6 DI 34	RACCOLTA POLICY AZIENDALI CONSAP SPA	Cod. Interno: PO-04
--------------	--------------------------------------	---------------------

 <b>CONSAP</b> CONcessionaria SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, in sigla, “PTPCT”), per quanto riguarda i canali e le modalità di segnalazione ivi individuati.

In particolare, la Policy WB prevede e disciplina le modalità di effettuazione, ricezione e gestione di segnalazioni interne di violazioni normative ulteriori e alternative rispetto a quelle sopra menzionate, che consentono al segnalante di beneficiare di una tutela “rafforzata” grazie:

- 1) alla possibilità di avvalersi di un canale informatico sicuro e specifico per l’effettuazione delle segnalazioni in forma scritta, costituito da una piattaforma software *on-line* dedicata (c.d. “*Piattaforma Whistleblowing*”, di seguito, in sigla, “Piattaforma WB”) messa a disposizione dalla Società;
- 2) alla possibilità, in alternativa, di effettuare segnalazioni in forma orale, mediante un incontro diretto con il Responsabile della segnalazione fissato entro un “*termine ragionevole*” (art. 4, co. 3, del D.lgs.n. 24/2023).

Il presente documento non contiene previsioni rispetto all’eventuale procedimento disciplinare attivato dalla Società, per il tramite delle strutture preposte, all’esito degli approfondimenti effettuati in relazione ai fatti oggetto di segnalazione.

La Policy, pur facendone menzione (a beneficio dei segnalanti), non regola né le segnalazioni esterne, da indirizzarsi all’ANAC con le modalità previste dall’Autorità in parola a mezzo di apposito Regolamento (adottato con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023), né le divulgazioni pubbliche, per le quali occorre fare riferimento al D.lgs. n. 24/2023 e alle informazioni pubblicate sul sito dell’ANAC.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVII

Costituiscono fonti normative di riferimento della presente Policy WB:

1. il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
2. la Legge n. 190/2012 s.m.i. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

PAG. 7 DI 34	RACCOLTA POLICY AZIENDALI CONSAP SPA	Cod. Interno: PO-04
--------------	--------------------------------------	---------------------

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

3. La Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
4. Il Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018 Normativa in materia di protezione dei dati personali;
5. il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
6. la Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”;
7. il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24” adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023;
8. Le *Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*, pubblicate da ANAC sul proprio sito istituzionale il 7 novembre 2024, ancora in consultazione al momento della redazione del presente documento.

Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente *Policy*, si rinvia alle disposizioni contenute nelle fonti normative e regolamentari sopra menzionate, nonché alle previsioni del MOGC adottato da Consap S.p.A. (nei limiti di applicabilità).

### 3. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni beneficiando delle tutele previste dal Decreto sono individuati nei:

- rappresentanti dell’Azionista unico (MEF);
- titolari di funzioni di amministrazione o direzione (“soggetti apicali”), di controllo, di vigilanza o di rappresentanza (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di

 <b>CONSAP</b> CONCESSORARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

mero fatto) che prestano la propria attività o esercitano le proprie funzioni presso Consap S.p.A.;

- tutti i dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa presso Consap S.p.A., essendo inseriti nell’organizzazione aziendale (“soggetti sottoposti all’altrui direzione”);
- dipendenti e collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi alla Società (qualunque sia la tipologia di incarico o rapporto contrattuale che li lega a Consap S.p.A., includendo tutti coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale o l’interazione con la Società);
- collaboratori, lavoratori subordinati o autonomi, che svolgono la propria attività lavorativa presso Consap S.p.A. o forniscono beni o servizi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività professionale presso Consap S.p.A. / in favore della Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.

Per tutti i soggetti sopra elencati le tutele previste dal Decreto si applicano non solo quando il rapporto giuridico è in corso, ma anche anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico (ivi compreso il periodo di prova del lavoratore dipendente) o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico per qualsiasi causa, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (lavoratori in quiescenza; dimissionari).

La tutela è parimenti garantita anche a quei soggetti, diversi dalla persona segnalante, che tuttavia potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o in ragione del particolare rapporto che li lega al segnalante. In particolare, si intende far riferimento:

- al c.d. “*facilitatore*”, ossia alla persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operando all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

- ai colleghi della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con la persona segnalante un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante.

In merito al “*contesto lavorativo*” il Decreto definisce con tale termine le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (art. 2, co. 1, lett. i), D.lgs.n. 24/2023).

## 4. CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione consiste in una comunicazione, in forma scritta (attraverso la Piattaforma WB) oppure in forma orale (mediante “un incontro diretto” con la persona individuata quale gestore delle segnalazioni all'interno della Società, vale a dire il “Responsabile della segnalazione”: per maggiori dettagli, si rimanda al successivo paragrafo 6.1 del presente documento), di informazioni - compresi i fondati sospetti - su violazioni di previsioni normative commesse (o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse) all'interno di Consap S.p.A., nonché di eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni. Ogni comunicazione ad essa inerente sarà trattata in modo riservato nel pieno rispetto degli obblighi di protezione e custodia dell'identità del segnalante a fronte del contributo dal medesimo offerto nel disvelare e prevenire irregolarità e illeciti lesivi dell'integrità della Società e, in generale, dell'interesse pubblico.

Il legislatore, considerata l'ampiezza delle fattispecie che possono costituire oggetto di segnalazione, ha tipizzato le violazioni da segnalare.

In dettaglio, possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società elencati all'art. 2 del Decreto, tra i quali, in particolare, a titolo esemplificativo e in relazione alle attività espletate da Consap S.p.A.:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (incluse le violazioni delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (ossia i c.d. reati presupposto, tra i quali ad esempio: indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato,

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

- di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei principi e delle regole di comportamento contenute nel MOGC ex D.lgs. n. 231/2001 e nel Codice Etico adottati dalla Società;
- 3) violazioni di disposizioni normative europee e nazionali in materia di appalti pubblici;
  - 4) violazioni di disposizioni normative europee e nazionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - 5) violazioni di disposizioni normative europee e nazionali in materia di salute pubblica, sicurezza e tutela dell’ambiente;
  - 6) violazioni di disposizioni normative europee e nazionali in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
  - 7) violazioni di disposizioni normative europee e nazionali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - 8) altro.

La segnalazione può altresì avere ad oggetto:

- gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le informazioni relative a attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Deve comunque trattarsi di informazioni di cui il *whistleblower* sia venuto a conoscenza all’interno del contesto lavorativo o professionale e in ragione del rapporto giuridico che intrattiene o ha intrattenuto con la Società.

Il Decreto, inoltre, all’art. 19, stabilisce espressamente che le comunicazioni di ritorsioni<sup>1</sup> poste in essere dalla Società nei confronti della persona segnalante a causa della segnalazione effettuata debbano essere trasmesse esclusivamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, in sigla, ANAC) per gli accertamenti che la legge attribuisce a detta Autorità e per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

<sup>1</sup> Il Decreto con il termine “ritorsione” definisce qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

La disciplina in materia di *whistleblowing* non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (art. 1, co. 2 lett. a del Decreto).

I motivi che hanno indotto il *whistleblower* ad effettuare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive; analogamente, non è ostativa la sussistenza di un interesse personale del segnalante rispetto alla segnalazione, purché tale interesse – che il segnalante deve rendere palese nell'effettuare la segnalazione – non sia esclusivo o prevalente rispetto alla tutela dell'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Pur non potendo la segnalazione basarsi su meri sospetti (vale a dire su semplici sensazioni o convinzioni personali del segnalante, prive di qualunque elemento di riscontro che ne consenta di apprezzare la fondatezza, anche soltanto in astratto), al contempo non è necessario che il segnalante sia assolutamente certo della fondatezza della segnalazione: ciò che rileva ai fini dell'applicazione delle misure di protezione in suo favore è che egli abbia effettuato la segnalazione o la denuncia o la divulgazione pubblica in quanto aveva “*fondato motivo*” di ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate fossero pertinenti in quanto rientranti tra gli illeciti considerati dal legislatore (art. 16, co. 1, lett. a) del Decreto).

Si è inteso in tal modo valorizzare la buona fede del *whistleblower* al momento della segnalazione al fine di incentivare l'emersione di eventuali illeciti, evitando di gravare il segnalante dell'onere, spesso non semplice, di stabilire se un determinato fatto percepito come “non conforme” integri a tutti gli effetti gli estremi di una violazione normativa.

Per quanto attiene alle caratteristiche, la segnalazione interna deve essere il più possibile circostanziata e fondata su elementi oggettivi e riscontrabili al fine di consentire la valutazione dei fatti, l'emersione e il perseguimento dell'illecito.

In particolare, è necessario risultino chiare:

 <b>CONSAP</b> CONCESSORARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

- le generalità del segnalante (sebbene, in caso di segnalazioni effettuate attraverso la Piattaforma, il nome e il cognome del segnalante non sono conoscibili al Responsabile della segnalazione in quanto la sua identità è mascherata);
- la tipologia di rapporto giuridico con la Società;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

Il segnalante assume la piena responsabilità civile e penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della veridicità dei dati inseriti (nome, cognome, e-mail e ruolo). Non è ammesso inserire in tali campi nominativi, pseudonimi o acronimi non corrispondenti ai dati anagrafici del segnalante.

È altresì necessario allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché indicare (se presenti) altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Si fa tuttavia presente che la produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente dilazionata, può incidere negativamente sulla valutazione della segnalazione e sul grado di cooperazione del segnalante.

Gli elementi sopra indicati sono richiesti obbligatoriamente dalla Piattaforma informatica, per le segnalazioni interne effettuate in forma scritta, o dal Responsabile della segnalazione, per le segnalazioni interne effettuate oralmente.

Qualora la segnalazione non sia sufficientemente circostanziata, ma non appaia palesemente infondata, il Responsabile della segnalazione può richiedere al segnalante elementi integrativi, attraverso il canale dedicato o di persona (solo per le segnalazioni effettuate in forma orale).

La decisione sulla richiesta di integrazione (di elementi fattuali o di documenti) è rimessa unicamente al prudente apprezzamento del Responsabile della segnalazione, il quale deve considerare il preminente interesse alla tutela dell'integrità dell'ente. La richiesta di integrazione non può, in ogni caso, supplire all'onere del segnalante di fornire una

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

descrizione del fatto illecito che intende portare all’attenzione della Società quanto più precisa possibile.

## 5. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Capo II del Decreto individua due tipologie di segnalazioni, a cui corrispondono altrettanti canali e modalità diverse di attivazione degli stessi:

- a) le segnalazioni interne, da effettuarsi attraverso i canali attivati dai “soggetti del settore pubblico e del settore privato” – vale a dire dalle Pubbliche Amministrazioni, intese in senso ampio (comprendendo quindi anche le società in controllo pubblico e “*in house*”) – e dalle società private ai sensi dell’art. 4 del Decreto;
- b) le segnalazioni esterne, da effettuarsi attraverso i canali attivati dall’ANAC ai sensi dell’art. 7 del Decreto, esclusivamente al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 6 del medesimo Decreto.

Ai due canali sopra menzionati si aggiunge, quale ulteriore strumento, quello delle “divulgazioni pubbliche” di informazioni ai sensi dell’art. 15 del Decreto.

Pur mettendo il segnalante nella posizione di avere varie alternative, il Decreto delinea un sistema bilanciato e graduale, nel quale i diversi strumenti di segnalazione (canale interno, canale esterno e divulgazione pubblica) si trovano in rapporto di subalternità l’uno rispetto all’altro, salve determinate eccezioni: ne esce fortemente privilegiato – e incoraggiato – l’utilizzo del canale interno, che costituisce un passaggio per certi versi obbligatorio (a meno che non vi siano ragioni per ritenere tale passaggio inutile o inefficace), che condiziona l’eventuale “proiezione” all’esterno della segnalazione; la divulgazione pubblica assurge al rango di “*estrema ratio*”.

Dunque, i segnalanti, per poter beneficiare delle tutele previste dal Decreto, devono trasmettere la segnalazione (prima) attraverso i predetti **canali c.d. “interni”**.

Essi possono avvalersi dei **canali c.d. “esterni”** unicamente qualora in presenza delle condizioni esplicitate dall’art. 6 del Decreto, ossia:

- a) se non è prevista nell’ambito del contesto lavorativo della persona segnalante l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 4 del Decreto;

- b) se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione mediante il canale interno e la stessa non ha avuto seguito;
- c) se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Al tal fine l'ANAC ha attivato appositi canali di segnalazione esterna (il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento adottato con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023, disponibile sul sito internet dell'Autorità), che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (cfr. art. 7 del Decreto); il canale informatico è raggiungibile dal sito dell'Autorità attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse solo all'ANAC, quale unico ente competente alla loro gestione. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, con contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Infine, il segnalante può – ai sensi dell'art. 15 del Decreto (rubricato “Divulgazioni pubbliche”) – rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 6. I CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE ATTIVATI DA CONSAP S.P.A.

### 6.1. Gestione dei canali di segnalazione interna

Consap S.p.A., Società *in house* del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'interno del quale è stata istituita la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in sigla, “RPCT”), di cui all'art. 1 co. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha affidato a quest'ultimo la gestione dei canali di segnalazione interna attivati dalla Società. Il RPCT, pertanto, espleta anche il ruolo e le funzioni di “*Responsabile della segnalazione*” (vedi par. 4) e può - ove ne ravvisi la necessità - avvalersi di un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificatamente formato per la gestione del canale di segnalazione. Tale ufficio è stato individuato nel personale del Servizio *Audit Compliance Risk Management e Privacy*.

Le segnalazioni vengono ricevute tramite i canali interni esclusivamente dal “Responsabile della segnalazione”, che è tenuto a gestirle nella rigorosa osservanza degli obblighi di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone eventualmente menzionate nella segnalazione e del contenuto della segnalazione stessa in conformità alle apposite istruzioni contenute nel Manuale che integra e completa la presente *Policy*.

In dettaglio, al Responsabile della segnalazione sono affidati i seguenti compiti:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione (a mezzo e-mail) entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa (salvo che la segnalazione venga effettuata in forma orale, nel qual caso la conferma dell'avvenuta ricezione è contestuale alla presentazione della segnalazione);

 <b>CONSAP</b> CONcessionaria SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.p.A.	POLICY AZIENDALE	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	"Policy Whistleblowing"	VERSIONE: rev. 2.1

- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante (sempre nel pieno anonimato di quest'ultima) e richiedere, se necessario, integrazioni rispetto al contenuto della segnalazione (anche sotto forma di allegazione documentale);
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, adoperandosi per garantire in modo pieno ed effettivo la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone menzionate nella segnalazione e del contenuto della segnalazione stessa anche in caso di coinvolgimento, ai fini degli accertamenti del caso, di altri organi / funzioni / strutture della Società;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) rendere disponibili informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sulle modalità per effettuare le segnalazioni esterne (salvo il rimando alle opportune sedi esterne alla Società per una puntuale regolamentazione del canale e delle procedure di effettuazione e gestione delle segnalazioni). A tal fine, la presente Policy e il Manuale di presentazione e gestione delle segnalazioni sono pubblicati all'interno del sito intranet aziendale e sul sito internet di Consap S.p.A. nella sezione "*Segnalazioni Whistleblowing*".

## 6.2 Le segnalazioni in forma scritta: la Piattaforma Whistleblowing

Per l'effettuazione di segnalazioni interne in forma scritta, Consap S.p.A. mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobalLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione

 <b>CONSAP</b> CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Per poter beneficiare in modo effettivo delle tutele previste dal Decreto, le segnalazioni “whistleblowing” devono essere trasmesse dai segnalanti necessariamente ed esclusivamente attraverso la Piattaforma WB: ciò in quanto l’eventuale ricorso alla posta elettronica ordinaria o certificata non è di per sé adeguato a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione e la connessa efficace attività di prevenzione e tutela avverso eventuali atti ritorsivi.

Il *link* di accesso alla Piattaforma WB è reso disponibile sul sito internet [ww.consap.it](http://ww.consap.it), nell’apposita sezione in *home page* denominata *“Segnalazioni whistleblowing”*. Per operare nella Piattaforma WB l’utente deve effettuare l’accesso attraverso una procedura di autenticazione.

Le modalità di accesso, la registrazione della segnalazione e la descrizione del processo di gestione della segnalazione sono contenute nel Manuale che correda la presente Policy e ne costituisce parte integrante.

### **6.3 Le Segnalazioni in forma orale**

Ai sensi dell’art. 4, co.3, del Decreto, Consap S.p.A., in alternativa alla segnalazione in forma scritta (tramite la Piattaforma WB), prevede la possibilità di effettuare la segnalazione in forma orale, mediante un incontro diretto con il RPCT in quanto Responsabile della segnalazione.

Al riguardo, il segnalante dovrà recarsi presso la stanza del RPCT e concordare un appuntamento che potrà svolgersi entro un termine massimo di sette giorni lavorativi.

Durante l’incontro, le dichiarazioni rese dal segnalante saranno verbalizzate a cura del Responsabile della segnalazione mediante la redazione, in duplice originale, di apposito documento, che dovrà essere datato e controfirmato dal segnalante: un originale del

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

documento sarà consegnato al segnalante, l'altro verrà conservato e custodito a cura del Responsabile della segnalazione.

Durante l'incontro, il Responsabile della segnalazione provvederà, altresì, ad informare il segnalante della possibilità di ritirare – in qualunque momento e con le stesse modalità, vale a dire manifestando la propria volontà oralmente allo stesso Responsabile della segnalazione – la segnalazione inizialmente presentata, chiarendo che non sarà più possibile tenere conto della segnalazione: pertanto, il segnalante non potrà invocare le tutele previste dal Decreto e i preposti organi / strutture / funzioni della Società potranno proseguire soltanto quegli accertamenti eventualmente già avviati che possono prescindere dalla segnalazione e dal segnalante, in quanto fondati su elementi ulteriori, sebbene connessi a quelli acquisiti attraverso la segnalazione.

La volontà del segnalante di ritirare la segnalazione si tradurrà nella distruzione, in sua presenza, da parte del Responsabile della segnalazione, di entrambi gli originali del documento contenente la verbalizzazione della segnalazione.

Al fine di garantire la tracciabilità dei diversi passaggi dell'*iter* di gestione della segnalazione effettuata in forma orale, il Responsabile della segnalazione cura, su base annuale, la tenuta di un apposito Registro, sotto forma di file “excel” protetto da *password*, contenente le seguenti informazioni:

- n. cronologico della segnalazione (numero progressivo/anno);
- data di ricezione della richiesta di fissazione dell'incontro;
- data di effettuazione della segnalazione;
- data di apertura del procedimento di gestione;
- eventuale ritiro della segnalazione e la data in cui è avvenuto;
- sottoposizione della segnalazione all'Organo / funzione competente (specificando la data e di quale Organo / funzione si tratta) o richiesta di parere (indicando la data di invio della richiesta);
- data di ricezione da parte del Responsabile della segnalazione della valutazione circa la fondatezza / infondatezza della segnalazione espressa dall'Organo / funzione competente o del parere richiesto;
- data di chiusura del procedimento di gestione della segnalazione.

 <b>CONSAP</b> CONCESSORARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

Il processo delineato dalla Società consente di assicurare:

- parimenti, un’ampia accessibilità da parte del segnalante (allorché si tratti di un soggetto che conosce l’organizzazione aziendale o che operi stabilmente / con continuità all’interno degli uffici di Consap S.p.A.);
- la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione stessa, nonché della relativa documentazione (attraverso la previsione di specifici obblighi in tal senso in capo al Responsabile della segnalazione, la cui violazione è sanzionabile sul piano disciplinare);
- la gestione della segnalazione attraverso l’instaurazione di un rapporto diretto, di “reciproca fiducia” tra segnalante e Responsabile della segnalazione, che informa il segnalante sullo stato di avanzamento del processo di valutazione della segnalazione attraverso l’apposito canale informatico;
- parimenti, rapidità di intervento a fronte di una segnalazione.

## 7. PROTEZIONE DELL’IDENTITA’ DEL SEGNALANTE

La tutela della riservatezza del segnalante costituisce l’asse portante dell’intera disciplina dettata dal D.lgs. n. 24/2023: tutela che, come già anticipato, si estende anche a soggetti diversi dal segnalante (quali, ad es. il c.d. “facilitatore”) i quali, proprio in ragione del ruolo assunto nel processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere anch’essi destinatari di ritorsioni.

La tutela della riservatezza è assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare (art. 12 del Decreto). In dettaglio:

- nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p.<sup>2</sup> Tale disposizione prevede l’obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *“fino a quando l’imputato non ne possa venire a conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”* (il cui relativo avviso è previsto dall’art. 415-bis c.p.p.<sup>3</sup>);

<sup>2</sup> Art. 329 c.p.p. *Obbligo del segreto*

<sup>3</sup> Art. 415-bis c.p.p. *Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari*

<b>PAG. 20 DI 34</b>	<b>RACCOLTA POLICY AZIENDALI CONSAP SPA</b>	<b>Cod. Interno: PO-04</b>
----------------------	---	----------------------------

 <b>CONSAP</b> CONcessionaria SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

- nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto fino alla chiusura della fase istruttoria. Successivamente l’identità del segnalante potrà essere disvelata dall’Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;
- nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui è contestato l’addebito disciplinare, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo espresso consenso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Costituiscono corollari del sistema di tutela dell’identità del segnalante:

- a) la preferenza per la gestione informatizzata della segnalazione, con il ricorso a strumenti di crittografia;
- b) la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 e ss. del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In conformità alla normativa di riferimento e nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, al fine di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, Consap S.p.A. **assicura che l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possa essere conosciuta o rivelata** (là dove nota al Responsabile della segnalazione, come nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale) **durante tutto il processo di gestione e successivamente alla chiusura dello stesso, a meno che non vi sia il consenso espresso del segnalante, oppure ricorrano le condizioni previste dalla presente Policy e dal Manuale, in conformità alle previsioni normative, per comunicare tale identità, previo semplice avviso al segnalante.**

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

La violazione dell’obbligo di riservatezza da parte dei soggetti coinvolti nel processo di gestione della segnalazione e nel successivo processo di irrogazione della sanzione è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla Legge.

Con riferimento alle segnalazioni effettuate in forma scritta attraverso la Piattaforma WB, **il sistema informatico è stato configurato in modo tale che l’identità del segnalante (come pure dell’eventuale soggetto c.d. facilitatore) non sia nella disponibilità del Responsabile della segnalazione durante tutto il processo di gestione della segnalazione e successivamente alla chiusura dello stesso.**

In particolare, è stato previsto uno specifico meccanismo di custodia dell’identità (implementato attraverso apposite configurazioni e funzionalità della suddetta Piattaforma WB), che impedisce al Responsabile della segnalazione di poter conoscere l’identità del segnalante o del c.d. “facilitatore”, a meno che non ricorrano i presupposti previsti dalla presente Policy, nel rispetto delle previsioni del Decreto.

L’identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a tal riguardo, il Responsabile della segnalazione può formulare, attraverso l’apposita piattaforma informatica, una richiesta motivata di conoscenza dell’identità del segnalante o del c.d. “facilitatore”, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la conoscenza dell’identità del segnalante si renda necessaria nell’ambito del procedimento pendente dinanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti (che ha formulato espressa richiesta in tal senso) per la prosecuzione delle indagini: in tal caso, al segnalante viene preventivamente comunicato che la sua identità sta per essere conosciuta dal Responsabile della segnalazione e rivelata all’Autorità giudiziaria o contabile che ne ha fatto richiesta;
- b) la conoscenza dell’identità della persona segnalante risulti indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta, ossia della persona menzionata nella segnalazione interna a cui è stato contestato l’addebito nell’ambito del procedimento disciplinare a suo carico avviato, sulla base, in tutto o in parte, della segnalazione: in tal caso, è richiesto il consenso del segnalante al disvelamento della propria identità, con indicazione delle motivazioni sottese alla richiesta;

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

- c) la conoscenza dell'identità del segnalante è necessaria per consentire agli ulteriori soggetti individuati dall'art. 3, comma 5, lett. a), b) e c) del Decreto<sup>4</sup> di potersi avvalere delle tutele contro atti ritorsivi previste dal Capo III Decreto stesso: in tal caso, è richiesto il consenso del segnalante al disvelamento della propria identità, con indicazione delle motivazioni sottese alla richiesta;
- d) la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per procedere disciplinarmente nei suoi confronti, in seguito all'accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave: in tal caso, al segnalante viene preventivamente comunicato che la sua identità sta per essere conosciuta dal Responsabile della segnalazione e comunicata alla struttura aziendale competente per la gestione dei procedimenti disciplinari.

È onere del Responsabile della segnalazione avvalersi della procedura informatica in modo lecito e motivare in modo corretto la richiesta di rivelazione dell'identità, a seconda delle diverse casistiche.

La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

Qualora all'interno dell'organizzazione aziendale si verifichi un avvicendamento nel ruolo di RPCT, secondo un principio di ragionevolezza e di continuità dell'azione amministrativa, il nuovo soggetto designato in qualità di RPCT, in quanto assumerà il ruolo di Responsabile della segnalazione, avrà accesso anche alle segnalazioni ricevute dal suo predecessore, specie nei casi in cui il procedimento sulla segnalazione non si sia ancora concluso, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività previste dalla presente Policy e dal Manuale di presentazione e gestione delle segnalazioni. Non appena l'RPCT cessa

<sup>4</sup> La disposizione dell'art. 5, lett. a, b, e c del Decreto si riferisce ai c.d. facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. Per quanto concerne, in particolare, il c.d. “facilitatore” la conoscenza della sua identità è necessaria per consentire allo stesso di potersi avvalere delle tutele contro atti ritorsivi previste in suo favore dal Capo III del Decreto: in tal caso la procedura di rivelazione dell'identità viene avviata dal Responsabile della segnalazione su espressa richiesta della persona che dichiara di aver rivestito il ruolo di c.d. “facilitatore” rispetto ad una segnalazione.

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

dall'incarico, occorre modificare le credenziali di accesso al sistema in modo da consentire esclusivamente al nuovo RPCT l'utilizzo della piattaforma per la gestione delle segnalazioni.

## 8. TUTELE PER IL SEGNALANTE

### 8.1. Protezione dalle ritorsioni

Non è consentita alcuna forma di ritorsione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro della loro fondatezza.

Ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. m) e 17, co. 4) del Decreto, con il termine “*ritorsione*” si intende far riferimento a “*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*”.

Con riferimento a detta definizione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – costituiscono ritorsioni le fattispecie di seguito elencate:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

*Condicio sine qua non* affinché il *whistleblower* possa beneficiare di protezione a fronte di una “ritorsione” è che:

- 1) abbia effettuato la segnalazione in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del Decreto;
- 2) sussista uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente dalla persona segnalante.

**Gli atti ritorsivi assunti dalla Società in violazione di quanto disposto dall’art. 17, co. 4, del Decreto sono nulli e la dichiarazione di nullità spetta all’Autorità giudiziaria.**

L’onere di provare che le condotte o gli atti sopra indicati sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico dell’ente che li ha posti in essere. Il principio dell’inversione dell’onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all’art. 5, co. 3, del Decreto (ossia, ad es., facilitatori, colleghi).

**Nel pieno rispetto dell’obbligo di riservatezza la Società si impegna a garantire la protezione dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione durante tutte le fasi del procedimento di gestione della segnalazione, ivi compreso l’eventuale trasferimento della stessa ad altre Autorità competenti, e per tutto il periodo di conservazione della segnalazione, pari a 5 anni dalla chiusura del procedimento di gestione: decorso detto periodo, dovendo la segnalazione essere cancellata, verrà in ogni caso meno la possibilità di risalire all’identità del segnalante.**

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto, **il segnalante che ritenga di essere stato sottoposto a comportamenti ritorsivi a causa della segnalazione effettuata, salva la tutela dei propri diritti dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, deve rivolgersi all’ANAC**, che provvede ad effettuare gli opportuni approfondimenti e ad interessare le competenti Autorità (Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o Ispettorato Nazionale del Lavoro) ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti nei confronti dell’ente di appartenenza del segnalante.

**Il Responsabile della segnalazione non è competente a ricevere segnalazioni in merito ad eventuali atti ritorsivi subiti dal *whistleblower*.** Qualora pervengano al predetto Responsabile segnalazioni relative ad eventuali atti ritorsivi, lo stesso provvederà a trasmetterle tempestivamente all’ANAC.

## **8.2. Limitazioni della responsabilità del segnalante**

All’insieme delle tutele riconosciute dal Decreto al segnalante si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni (art. 20).

In particolare, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall’obbligo di segreto diverso da quello previsto all’art. 1, co. 3 (ossia in materia di segreto professionale, segreti scientifici e industriali ex artt. 326, 622 e 623 c.p.; violazione del dovere di fedeltà e di lealtà ex art. 2105 c.c.);
- relative alla tutela del diritto d’autore;
- alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante prevista, tuttavia, opera solo nei casi in cui ricorrano due condizioni:

- 1) che al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse fosse necessaria per svelare la violazione (la persona segnalante deve quindi ragionevolmente ritenere - e non in base a semplici illazioni - che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue e non per ulteriori e diverse ragioni, quali, ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);

 <b>CONSAP</b> CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

2) che la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Capo II del Decreto.

Entrambe le condizioni devono ricorrere per escludere la responsabilità; pertanto, solo e esclusivamente in presenza di dette condizioni, la persona segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20 del Decreto).

Salvo che il fatto costituisca reato, è altresì esclusa la responsabilità anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

### **8.3. Misure di sostegno**

Ai sensi dell’art. 18 del Decreto, in favore dei segnalanti sono, altresì, previste “misure di sostegno”, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117<sup>5</sup> e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

## **9. TUTELA DELLA “PERSONA COINVOLTA” DALLA SEGNALAZIONE**

Il Decreto prevede alcune forme di tutela per la c.d. “persona coinvolta” dalla segnalazione, cioè la persona menzionata nella segnalazione in quanto ad essa viene riferita la violazione normativa denunciata o sono attribuiti comportamenti o fatti che potrebbero comportare una violazione normativa o la persona che è, comunque, implicata nella segnalazione (in altri termini, il soggetto “segnalato”): ci si riferisce, in particolare, alle misure di sostegno di cui all’art. 18 del Decreto, per la parte riguardante i “diritti della persona coinvolta” e alla necessità di tutelare la riservatezza dell’identità della “persona coinvolta” fino alla

<sup>5</sup> D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore

 <b>CONSAP</b> CONcessionaria SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.p.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione, *“nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante”* (cfr. art 12, co. 7, del Decreto).

Con riferimento a tale secondo aspetto, è fatto espresso divieto di rivelare l'identità del segnalato (pur essendo nota fin dall'inizio) ad organi / strutture / funzioni diversi da quelli espressamente individuati nella presente Policy e nel Manuale, nella misura in cui siano coinvolti nel processo di gestione della segnalazione stessa: analoga garanzia è prevista per le eventuali altre persone menzionate nella segnalazione (quali, ad esempio, persone informate sui fatti, oltre al segnalante, che quest'ultimo abbia ritenuto di indicare nella segnalazione).

Consap S.p.A., inoltre, non incoraggia alcuna forma di delazione infondata e intende promuovere un'etica dei rapporti tra colleghi ispirata alla massima lealtà e correttezza e al rispetto dell'altrui reputazione.

Poiché la finalità della presente Policy WB è quella di agevolare le segnalazioni a tutela dell'interesse di Consap S.p.A., quest'ultima condanna ogni strumentalizzazione della Policy stessa e ogni segnalazione effettuata in mala fede o con intento esclusivamente delatorio.

Si precisa, al riguardo, che le tutele normative in favore del *whistleblower* non operano nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza non definitiva di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati connessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quando sia accertata la sua responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave (art. 16, co. 3, del Decreto).

Nei predetti casi, al segnalante verrà irrogata da parte della Società una sanzione disciplinare.

Nell'ambito del procedimento disciplinare aperto a suo carico sulla base di una segnalazione, è diritto della “persona coinvolta”, ossia del soggetto segnalato, conoscere il contenuto della segnalazione e fornire la propria versione dei fatti.

È in ogni caso escluso che possa essere avviato un procedimento disciplinare o che si possa pervenire alla decisione di comminare una sanzione alla persona coinvolta sulla sola

 <b>CONSAP</b> CONCESSORARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

base della segnalazione, senza che la stessa sia stata istruita e siano state svolte indagini atte a verificarne la fondatezza e a raccogliere elementi oggettivi a supporto della stessa. Inoltre, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità; mancando tale consenso, il procedimento disciplinare non potrà proseguire.

Viceversa, laddove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata.

## 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Consap S.p.A., quale Titolare del trattamento dei dati personali, in conformità alle previsioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 e in attuazione dei principi di “*privacy by design*” e “*privacy by default*” di cui all’art. 25 del Reg. (UE) 2016/679, ha delineato un processo di gestione delle segnalazioni attraverso i c.d. “canali interni” che prevede l’utilizzo di uno strumento informatico dedicato (per le segnalazioni in forma scritta) e la comunicazione diretta al Responsabile della segnalazione (per le segnalazioni in forma orale): la configurazione degli strumenti messi a disposizione e le modalità di effettuazione delle segnalazioni previste dalla presente Policy garantiscono che i dati personali del/i soggetto/i segnalante/i, della/e persona/e coinvolta/e dalla segnalazione e degli altri soggetti eventualmente indicati come a conoscenza dei fatti (oltre al segnalante), nonché del c.d. “facilitatore” (se presente), acquisiti dalla Società in occasione e nell’ambito della segnalazione, siano trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Per quanto concerne le segnalazioni effettuate attraverso la Piattaforma WB, i dati trattati sono soltanto quelli strettamente necessari per il funzionamento dell’applicativo informatico

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

e per la gestione della segnalazione attraverso lo strumento in parola; dunque, i dati necessari:

- all'autenticazione e all'accesso alla Piattaforma WB, nonché alla ricezione di informazioni sullo stato di avanzamento dell'iter di valutazione della segnalazione e di comunicazioni da parte del Responsabile della segnalazione (indirizzo e-mail);
- all'effettuazione della segnalazione in forma anonimizzata (ma non anonima) da parte del segnalante, eventualmente anche coadiuvato dal c.d. “facilitatore”, e alla gestione della stessa da parte del Responsabile della segnalazione, al fine di verificarne la fondatezza, con conseguente adozione delle decisioni e dei provvedimenti del caso (nome e cognome del segnalante, eventuali nome e cognome della persona coinvolta dalla segnalazione, del c.d. “facilitatore” e degli ulteriori soggetti in possesso di informazioni sui fatti segnalati).

La Piattaforma WB è installata su un server (fisico) “enterprise” (collocato in Italia ma esterno all'infrastruttura informatica della Società) e opera attraverso la rete di connessione internet, ai fini dell'accessibilità “front-end”, e attraverso la VPN di Consap S.p.A., lato “back-end”, in tale secondo caso mediante accesso profilato da parte di una sola macchina appositamente configurata (i.e. il computer del Responsabile della segnalazione); quanto all'accessibilità al sistema e, quindi, ai dati, si precisa che: (i) l'utilizzo è riservato esclusivamente a soggetti predeterminati; (ii) l'accesso al sistema avviene mediante meccanismi di “autenticazione forte” (OTP mediante e-mail e utilizzo di un Key-code identificativo della segnalazione per gli accessi successivi al primo); (iii) il canale di comunicazione è protetto da meccanismi di crittografia; (iv) attraverso l'impiego della pseudonimizzazione, è assicurata la conservazione in ambienti separati delle diverse tipologie di dati personali e informazioni (a seconda del soggetto a cui si riferiscono e/o della finalità per cui sono trattati), nonché degli eventuali documenti allegati alla segnalazione; (v) i dati personali, le informazioni e i documenti sono protetti in fase di archiviazione da meccanismi di crittografia; (vi) sono impostati parametri restrittivi di utilizzo del sistema, tali da non consentire la conoscibilità di dati personali (in particolare per quanto concerne l'identità del segnalante e del c.d. “facilitatore”) fino a quando non sia strettamente necessario e, comunque, nei soli casi e alle condizioni stabiliti e indicati nella presente Policy, in conformità alle previsioni del D.lgs. n. 24/2023.

 <b>CONSAP</b> CONcessionaria SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.p.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

La Piattaforma è gestita da un fornitore esterno di servizi informatici, designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento con riferimento a tutte le attività di trattamento di dati personali compiute con modalità informatica attraverso la Piattaforma in questione. La società ha provveduto a nominare all'interno la figura dell'Amministratore di Sistema.

La Società rende disponibili le informazioni previste dall'art. 12 del Reg. (UE) 2016/679 mediante pubblicazione sul sito internet [www.consap.it](http://www.consap.it) di una “Informativa in merito al trattamento dei dati personali attraverso la piattaforma “whistleblowing” di Consap S.p.A.”, raggiungibile mediante apposito *link* attivo nella *homepage* della Piattaforma WB (a cui si accede dalla sezione “*Segnalazioni whistleblowing*”).

Per quanto riguarda le segnalazioni effettuate mediante incontro diretto del segnalante con il Responsabile della segnalazione, i dati trattati sono soltanto quelli strettamente necessari a consentire l'acquisizione della segnalazione (mediante verbalizzazione delle dichiarazioni rese oralmente dal segnalante) e la successiva gestione della stessa ai fini della valutazione della sua fondatezza, con conseguente adozione delle decisioni e dei provvedimenti del caso.

Dunque, non viene acquisito l'indirizzo e-mail del segnalante; la presenza del c.d. “facilitatore” non è prevista, sicché non vengono trattati i relativi dati identificativi.

La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è rimessa interamente ed esclusivamente alla condotta del Responsabile della segnalazione, individuata da Consap S.p.A. in una persona di alta professionalità, moralità e onorabilità – coincidendo, peraltro, per espressa previsione normativa, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – sul quale gravano precisi obblighi in tal senso, il cui mancato adempimento è sanzionabile da parte della Società, sul piano disciplinare, e dall'ANAC, mediante l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Ai fini della custodia e conservazione dei documenti attraverso i quali la segnalazione orale viene formalizzata, sono adottate le seguenti misure per impedire l'accesso da parte di terzi non autorizzati ai dati personali e al contenuto della segnalazione:

- il verbale contenente le dichiarazioni del segnalante viene redatto digitalmente (sotto forma di file “word”) da parte del Responsabile della segnalazione: il documento viene quindi stampato, in duplice originale, datato e sottoscritto con firma autografa da

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

parte del suddetto Responsabile e del segnalante, che in tal modo conferma la volontà di effettuare la segnalazione e la piena rispondenza del contenuto del documento alle proprie dichiarazioni rese oralmente;

- il Responsabile della segnalazione inserisce agli atti del proprio ufficio l'originale del verbale di cui rimane in possesso: più precisamente, il documento viene inserito in un faldone cartaceo (che non reca all'esterno nessuna etichetta o dicitura da cui possa desumersi che riguardi le c.d. “segnalazioni whistleblowing”) collocato in un armadio dotato di serratura con chiave all'interno della stanza del Responsabile della segnalazione. Il faldone in questione contiene, altresì, il Registro cartaceo delle segnalazioni effettuate in forma orale;
- ogni eventuale copia informatica di documenti riguardanti la segnalazione effettuata in forma orale – acquisiti, elaborati o comunque utilizzati durante l'*iter* di gestione – viene salvata in apposita cartella, protetta da password, sul “desktop” del Responsabile della segnalazione.

Con riferimento ad entrambe le modalità di segnalazione, il trattamento dei dati personali viene effettuato, all'interno della Società, dal Responsabile della segnalazione, in esecuzione dei compiti affidatigli dalla presente Policy e nel rispetto delle previsioni contenute nell'allegato Manuale, allo scopo di garantire una corretta gestione delle segnalazioni ricevute e ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge connessi al c.d. “*whistleblowing*”.

I dati personali (ad eccezione dell'identità del segnalante e del c.d. “facilitatore”) e le informazioni contenuti nelle segnalazioni potranno essere comunicati – sotto forma di documento, protetto da *password* (resa nota separatamente al destinatario), allegato ad un messaggio di posta elettronica crittografato – agli organi / funzioni / strutture interne di volta in volta competenti alla valutazione della segnalazione, individuati dal Manuale, così come all'Autorità Giudiziaria e all'ANAC, in ottemperanza degli obblighi di legge e ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie, in conseguenza della segnalazione, per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, per la presentazione di denunce e per l'azionamento / la difesa dei diritti della Società dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

I dati personali sono trattati per il tempo necessario alla gestione della segnalazione stessa e sono conservati per i successivi 5 anni (al termine dei quali verranno cancellati

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

automaticamente, nel caso in cui si tratti di segnalazioni gestite attraverso la Piattaforma, oppure manualmente, a cura del Responsabile della segnalazione, nel caso si tratti di segnalazioni effettuate in forma orale); a meno che vi siano esigenze tali da rendere necessaria la conservazione per un periodo di tempo maggiore (ad es. in presenza di un ordine delle Autorità di polizia e/o giudiziaria, oppure nel caso in cui debba essere tutelato / azionato in giudizio un diritto della Società).

In particolare, tutti i dati personali e le informazioni acquisiti e gestiti da Consap S.p.A. attraverso la Piattaforma WB, inclusi quelli identificativi della segnalazione (c.d. “metadati”) e quelli presenti in eventuali documenti allegati alla segnalazione stessa, saranno trattati per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e saranno conservati per i successivi 5 anni, a meno che vi siano esigenze tali da rendere necessaria la conservazione per un periodo di tempo maggiore (ad es. in presenza di un ordine delle Autorità di polizia e/o giudiziaria, oppure nel caso in cui debba essere tutelato / azionato in giudizio un diritto della Società).

I log relativi agli accessi e alle attività degli utenti sulla Piattaforma saranno conservati per il periodo di 6 mesi dalla loro acquisizione, mentre i log riguardanti gli accessi e le attività del Responsabile della segnalazione sono conservati per 5 anni dalla loro acquisizione.

Nel caso in cui il segnalante revochi la segnalazione effettuata attraverso la Piattaforma WB, tutti i dati e le informazioni contenuti nella o comunque associati alla segnalazione saranno cancellati dopo 6 mesi dal ritiro della stessa, ad eccezione dei soli dati identificativi della segnalazione (c.d. metadati), che continueranno ad essere conservati per 5 anni come sopra indicato.

La revoca della segnalazione effettuata oralmente comporta, invece, l'immediata distruzione della documentazione che incorpora materialmente la dichiarazione; restano, invece, conservati nell'apposito registro tenuto dal Responsabile della segnalazione i dati identificativi della segnalazione presentata, con annotazione della data dell'avvenuta revoca.

 <b>CONSAP</b> <small>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.</small>	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO WHISTLEBLOWING 01.09.2025 - rev. 2.1.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	VERSIONE: rev. 2.1

## 11. EMANAZIONE E DIVULGAZIONE

La presente Policy è stata approvata in data 31.10.2023 dal Consiglio di amministrazione di Consap S.p.A., previa consultazione del Responsabile della protezione dei dati personali e sentite le rappresentanze sindacali, ed è emanata dall'Amministratore Delegato.

Il documento sarà sottoposto a revisione e aggiornamento al verificarsi di modifiche normative o di mutamenti organizzativi interni alla Società che incidano sull'effettività e/o sull'efficacia delle previsioni qui contenute: le modifiche di natura meramente formale o di carattere puramente organizzativo, tali in ogni caso da non comportare l'adozione di una nuova versione della Policy, saranno approvate direttamente dall'Amministratore Delegato, su impulso delle competenti strutture della Società.

Dell'avvenuta emanazione del documento, così come di ogni successiva revisione o aggiornamento, è data notizia all'interno della Società mediante apposita Comunicazione di servizio.

La Policy WB è pubblicata nella intranet aziendale e sul sito internet [www.consap.it](http://www.consap.it), nella sezione dedicata alle “Segnalazioni *whistleblowing*”. Il testo del documento è inoltre consultabile attraverso apposito *link* presente sulla homepage della Piattaforma WB.